

## Regolamento Comitato di Valutazione

### Art. 1 - Elezione componenti

Per la scelta dei due componenti il Comitato di valutazione, di competenza del Collegio docenti, sono ammesse:

- a) autocandidature da presentarsi per iscritto, allegando il curriculum vitae, entro 7 giorni dalla data di convocazione del Collegio docenti che dovrà esprimersi in proposito;
- b) liste di candidati;
- c) proposte di candidature da parte dei componenti il Collegio docenti.

Per la scelta dei componenti il Comitato di valutazione, di competenza del Consiglio di istituto, sono ammesse:

- a) autocandidature da presentarsi per iscritto, allegando il curriculum vitae, entro 7 giorni dalla data di convocazione del Consiglio di istituto che dovrà esprimersi in proposito;
- b) liste di candidati;
- c) proposte di candidature da parte dei componenti il Consiglio di istituto.

Il Consiglio di istituto può procedere alla scelta del componente docente di propria competenza tra tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica. Allo stesso modo, il Consiglio di istituto può procedere alla scelta del componente genitore tra tutti i genitori delle studentesse e degli studenti regolarmente iscritti all'Istituzione scolastica e della componente studenti tra tutte le studentesse e studenti regolarmente iscritti all'Istituzione scolastica.

Trattandosi di scelta di persone, si ritiene necessaria la votazione a scrutinio segreto.

Risultano eletti i due docenti che hanno ottenuto più voti in seno al Collegio docenti e il docente, il genitore e la studentessa o studente che hanno ottenuto più voti in seno al Consiglio di Istituto.

Nelle operazioni preliminari la valutazione (calcolo, controllo, validazione della rendicontazione presentata) di un docente componente il Comitato e qualora il Comitato di valutazione sia chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 448 o dell'art. 501 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 riguardante un componente del comitato stesso, il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5.

## Art. 2 - Convocazione

Il Dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione dello stesso, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante lettera scritta, comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica o pubblicazione della convocazione sul sito web dell'Istituzione scolastica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'ordine del giorno è predisposto dal presidente e i diversi argomenti devono essere posti in discussione secondo l'ordine in cui sono stati indicati nell'avviso di convocazione; una sequenza diversa può essere decisa dal comitato stesso a maggioranza.

Nel corso della seduta non possono di norma essere trattati punti non previsti nell'odg; tuttavia, se sono presenti tutti i membri del comitato e tutti si dichiarano favorevoli con voto esplicito, è possibile discutere e deliberare su altri argomenti.

## Art. 3 - Compiti del Comitato

Il Comitato di valutazione è convocato:

- a) in periodi programmati (durante il primo anno scolastico di entrata in vigore della Legge n. 107 del 2015) per la definizione dei criteri di valorizzazione dei docenti e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno per procedere ad eventuali revisioni di tali criteri;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo;
- c) entro il termine dell'anno scolastico per valutare il servizio, su richiesta dell'interessato, di cui all'art. 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e per esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- d) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

## Art. 4 - Validità della seduta

Il Comitato di valutazione si considera validamente costituito anche se non tutti gli Organi Collegiali competenti abbiano espresso volontariamente la scelta dei componenti di loro spettanza.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nella seduta convocata per l'approvazione finale dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti è richiesta la presenza di tutti i componenti il Comitato.

Nel caso in cui l'allontanamento di uno o più componenti determini la mancanza del numero legale, il presidente scioglie e aggiorna la seduta ad altra data mantenendo lo stesso odg.

Se la seduta è sospesa e aggiornata ad altra data compresa nei 5 giorni successivi, la comunicazione è data direttamente dal presidente prima di aggiornare la seduta; in questo caso non è possibile integrare il precedente odg. Se la seduta è sospesa e aggiornata in data successiva al quinto giorno, è necessario procedere ad una nuova convocazione; in questo caso è possibile integrare l'odg con ulteriori punti di discussione.

#### Art. 5 - Lavori del Comitato

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

Il presidente pone in discussione i diversi punti all'ordine del giorno, regolando il dibattito, dando la parola ed eventualmente stabilendo la durata degli interventi.

Qualora si evidenzi la necessità di un approfondimento su un determinato punto all'ordine del giorno, il presidente o un componente il comitato può avanzare richiesta di un rinvio della discussione ad una successiva seduta del comitato stesso. Su tale richiesta il comitato si esprime a maggioranza dei presenti.

Al termine della discussione, prima di procedere alla votazione su un determinato punto all'ordine del giorno, i singoli componenti il comitato hanno la facoltà di esporre le loro dichiarazioni di voto, riepilogando brevemente le motivazioni del voto favorevole o contrario.

Quando un punto all'ordine del giorno è stato posto in votazione non è più possibile riaprire il dibattito.

#### Art. 6 - Decisioni del Comitato

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese, da esprimersi per alzata di mano o per appello nominale con registrazione dei nomi, se richiesto da uno dei componenti il comitato. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, tranne per le decisioni di cui al punto a) dell'art. 3 per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il comitato. Gli astenuti sono computati come voti contrari.

Nell'assumere le decisioni relative al punto a) dell'art. 3 il comitato può discrezionalmente e senza vincolo prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (riunioni di corso, assemblea dei genitori, degli studenti).

#### **Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute**

Le sedute del Comitato sono verbalizzate, a rotazione, da un componente il comitato stesso, individuato a inizio seduta come verbalizzante.

#### Art. 8 - Pubblicità dei criteri

I criteri di valorizzazione del merito dei docenti individuati dal Comitato, ed eventuali loro revisioni, sono portati a conoscenza di tutti i componenti l'Istituzione scolastica con idonee forme di pubblicità. Gli interessati potranno far pervenire al Comitato eventuali osservazioni in merito entro 30 giorni dalla pubblicazione.

I criteri di valorizzazione del merito dei docenti deliberati dal Comitato, ed eventuali loro revisioni, sono pubblicati all'albo della scuola, dandone opportuna comunicazione alle RSU.